

## **Istruzioni per la vidimazione e diritti di segreteria**

Per la vidimazione va compilato in tutte le sue parti il MODELLO L2 (formato PDF - dimensione 32 Kb) dal presentatore (non occorre che sia il titolare), il quale dovrà riportare, oltre ai dati della ditta e dei registri, anche gli estremi di un suo documento di riconoscimento.

La **numerazione** è eseguita per pagina, o per foglio, o a facciate contrapposte; il conteggio delle pagine ai fini dell'imposta di bollo (ove dovuta) si fa in base alle facciate scrivibili.

Per le **imprese di nuova costituzione** occorre presentare copia dell'atto costitutivo o ricevuta dell'avvenuto deposito al Registro Imprese che attesti gli estremi della società.

Per le **ditte individuali di nuova costituzione**, occorrono la ricevuta del deposito di iscrizione alla Camera di Commercio o, in alternativa, apposita documentazione attestante l'iscrizione all'ufficio I.V.A.

I **diritti di segreteria** ammontano a **€ 30,00 ogni 500 pagine o frazione di esse** per ogni libro; possono essere versati in contanti o tramite bollettino postale sul conto corrente n. 351502 della Camera di Commercio di Firenze.

Per la vidimazione e la bollatura dei **registri IVA particolari** sono dovuti esclusivamente i diritti di segreteria; non occorrono né marca da bollo, né tasse di concessione governativa.

Per i **formulari di identificazione rifiuti** occorre riempire l'apposito modulo (formato DOC - dimensione 84 Kb), barrando la casella *Produttore/detentore* oppure *Trasportatore*. Con un modulo può essere richiesta la vidimazione di un numero di formulari non superiore a cinque.

Per la vidimazione dei **registri di carico e scarico rifiuti** è necessario versare **€ 30,00 per diritti di segreteria**.

### **NUOVE REGOLE PER LA VIDIMAZIONE**

Ai sensi del nuovo articolo 2215 del Codice Civile, modificato dalla normativa del D.L. n. 383 del 18/10/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24/10/2001 (cosiddetto provvedimento dei "cento giorni"), il **libro giornale ed inventario** devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti né a bollatura né a vidimazione. Ai fini della regolarità formale di questi registri, è sufficiente una numerazione progressiva posta in essere dal contribuente o dai consulenti ed il versamento della relativa imposta di bollo. Non sono soggetti né a bollatura né a vidimazione i libri fiscali non previsti da leggi speciali.

Non vengono modificati gli obblighi relativi ai **libri sociali di cui all'art. 2421 c.c. per le società di capitale** (soci, libro degli obbligazionisti e dei regolamenti sui prestiti obbligazionari, assemblee, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, ecc.), per i quali permane l'obbligo di vidimazione e bollatura iniziale.

Restano inoltre assoggettati a **vidimazione obbligatoria** i libri o registri previsti da legislazioni speciali.

Rimane comunque possibile vidimare e bollare **facoltativamente** tutti i libri diventati non obbligatori ai sensi dell'art. 2218 c.c..

### **Libri Fiscali**

Oltre che sui libri sopra citati, la bollatura iniziale è **facoltativa** anche sui libri IVA e quelli tenuti ai fini delle imposte dirette. Non saranno più da assoggettare a bollatura iniziale i registri delle fatture emesse, dei corrispettivi, degli acquisti ed altri libri contabili come, per esempio, i

cespiti ammortizzabili, i sostituti di imposta, il cronologico dei professionisti, i registri multiaziendali e il bollettario in duplice copia tenuto dai contribuenti minori, mentre permane l'obbligo della numerazione progressiva.

### **La numerazione dei libri**

Non è più necessaria la numerazione preventiva su blocchi di pagine con riepilogo finale; è, infatti, sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzare la stessa, a condizione che sia assolta preventivamente un'imposta di bollo corrispondente al numero delle pagine da numerare.

### **Concessioni Governative ed imposta di bollo**

Per le **ditte individuali, le società di persone e gli altri soggetti diversi dalle società di capitali**, è necessario l'assolvimento delle tasse di concessione governativa (formato DOC - dimensione 30 Kb); inoltre, l'imposta di bollo ammonta ad € 29,24 per ogni 100 pagine o frazioni di esse.

Per le **società di capitali**, le quali assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (pari a € 309,87, o ad € 516,46, a seconda dell'entità del capitale sociale), l'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 14,62 per ogni 100 pagine o frazioni di esse. L'Ufficio Bollatura, dovendo verificare l'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa (per le precise responsabilità attribuite dal D.P.R. 26/10/1972 n. 641 art. 9 comma 2 agli organi vidimanti) pretende in visione il pagamento del tributo in questione, attraverso l'esibizione della fotocopia del modello F 24 codice 7085 per i versamenti tramite banca o la fotocopia del bollettino postale sul conto n. 6007 intestato all'Agenzia delle Entrate di Roma.

Le norme relative alle società di capitali sono applicabili anche alle **società estere con stabile organizzazione in Italia**.

### **L'imposta di bollo può essere assolta in due modi: tramite applicazione diretta delle marche, oppure mediante il pagamento su modello F 23.**

In tal caso si dovranno indicare nello spazio relativo ai dati del versamento i seguenti codici: Firenze 1: cod. R5G - Firenze 2: cod. R5H - Firenze 3: cod. R5J (per tutte le ditte per le quali è competente l'ufficio del Registro delle Imprese di Firenze); per gli Uffici staccati: Borgo S. L.: cod. R5E, Empoli: cod. R5F e 458T nello spazio relativo al codice tributo.

Salvo il caso di utilizzo della vidimazione facoltativa, i contribuenti dovranno provvedere direttamente alla numerazione cronologica dei fogli relativi ai registri contabili e fiscali e dovranno assolvere l'imposta di bollo con apposito versamento o con l'acquisto di marche da bollo.

Per le **cooperative edificatrici** rimangono in vigore le attuali disposizioni che prevedono il pagamento di **1/4 della concessione governativa pari a € 16,75** per ogni 500 pagine o frazione di 500, tramite apposita marca, oppure con versamento sul c.c.p. n. 6007, senza ulteriori imposte di bollo.

Rimangono **esenti da imposta di bollo i seguenti libri:**

- **Il listino prezzi** (non compilato)
- **Il registro operazione cambi** (o libro di cambio)
- **Il registro di produzione**
- **Il registro di raccolta occasionale fondi**
- **Il registro dei premi**